



## *Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 32 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all’articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la misura M2C2 – 4.4.2 del PNRR che prevede una dotazione di 800 milioni di euro per il rinnovo delle flotte del servizio pubblico regionale ferroviario con l’acquisto di treni a combustibile pulito, per il periodo 2021 - 2026;

CONSIDERATO che l’importo di cui al punto precedente è destinato per 500 milioni di euro all’acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno, da utilizzare per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale di interesse delle regioni e province autonome;

RAVVISATA la necessità di procedere al riparto dell’importo di 500 milioni di euro per l’acquisto da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di materiale rotabile ferroviario per i servizi di trasporto regionali;

RITENUTO opportuno applicare, per il riparto delle risorse alle singole Regioni e Province Autonome, le percentuali derivanti dai criteri, utilizzati nei decreti ministeriali per l’erogazione di risorse alle regioni per acquisto di materiale rotabile ferroviario, da ultimi il decreto ministeriale n. 408/2017 e successive modifiche ed integrazioni ed il decreto ministeriale n. 164/2021, in ragione della circostanza che gli indicatori per la valorizzazione dei criteri di natura demografica e di offerta di trasporto dei servizi contrattualizzati, sono caratterizzati da una sostanziale stazionarietà, nonché in ragione dell’ammontare delle risorse per singola regione in rapporto ai costi di fornitura del materiale rotabile ferroviario;

CONSIDERATO necessario assicurare una quota percentuale di riparto alle regioni nei territori del Mezzogiorno pari al 50% delle risorse complessive;

VISTO l’Allegato 1 al presente decreto;

RITENUTO opportuno, per garantire uniformità nella qualità dell’offerta dei servizi, che il materiale rotabile ferroviario oggetto di finanziamento osservi i requisiti essenziali per l’acquisto

del materiale rotabile ferroviario, riportati nell'allegato ai decreti ministeriali n. 408/2017 e n. 164/2021 con riguardo alle caratteristiche ed equipaggiamenti;

CONSIDERATO che le forniture finanziabili possono essere considerate una estensione di forniture finanziate con le risorse di cui ai decreti ministeriali n. 408/2017 e n. 164/2021 e si ritiene opportuno consentire che le forniture da acquistare possano essere oggetto dei medesimi atti contrattuali per l'utilizzo di risorse dei citati decreti;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 1, comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021;

## DECRETA

### Articolo 1

(Assegnazione e riparto delle risorse)

1. In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – misura M2 C2 – 4.4.2 - sono assegnati alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno per il rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale di interesse delle Regioni e Province autonome.
3. Il riparto delle risorse tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è riportato nell'Allegato 1 al presente decreto, tenuto conto della percentuale da destinare alle regioni nei territori del Mezzogiorno pari al 50% delle risorse complessive.

## Articolo 2

(Modalità di utilizzo delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono assegnate alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.
2. Con l'assegnazione delle risorse le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si impegnano, in relazione agli interventi oggetto del presente decreto, a raggiungere milestone e target nel rispetto delle relative condizionalità e nei tempi previsti dal PNRR, nonché delle eventuali ed ulteriori condizionalità ivi previste. Si impegnano altresì a rispettare le disposizioni per la gestione, controllo e valutazione, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e ad inserire nella documentazione di gara i necessari elementi volti a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo come previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile" e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza.
3. Gli interventi sono attuati, nel rispetto della normativa vigente, dalle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o per il tramite delle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico regionale, o dei soggetti affidatari della gestione di parchi rotabili utilizzati per i medesimi servizi, opportunamente designati.
4. I soggetti attuatori di cui al comma 3 attestano, anche tramite il monitoraggio di cui all'articolo 10, che le forniture non sono oggetto, per la quota ammessa a finanziamento con il presente decreto, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui alla misura M2C2 – 4.4.2 del PNRR.

## Articolo 3

(Spese ammissibili - Tempistica)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei costi per le forniture di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno, comprensive degli attrezzaggi di cui all'Allegato 2 al presente decreto.
2. Le risorse stanziare non potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali contenziosi che dovessero insorgere nell'affidamento ed esecuzione delle forniture.
3. Sono ammesse a contributo le forniture dei mezzi le cui procedure siano iniziate in data successiva all'approvazione del PNRR con atti formali, quali determina a contrarre o assimilabili e siano state eseguite nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto e dal D.lgs. 50/2016.
4. Per le risorse di cui all'articolo 1 i contratti relativi alle forniture devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2023, pena la revoca del finanziamento.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, ciascuna delle Regioni e Province Autonome la cui assegnazione è superiore ai 25 milioni di euro, come da riparto di cui all'Allegato 1, dovrà acquistare almeno 2 treni entro il 31 dicembre 2024 pena la revoca del

finanziamento. Tutte le altre Regioni e Province Autonome dovranno acquistare almeno 1 treno entro il 31 dicembre 2024, pena la revoca finanziamento.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, tutte le Regioni e Province Autonome, assegnatarie delle risorse di cui all'Allegato 1, devono completare il programma delle forniture entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento.
7. Le risorse revocate alle Regioni e Province Autonome che non hanno rispettato il termine del 31 dicembre 2024 di cui al comma 5, e del 30 giugno 2023 di cui al comma 4, possono essere riassegnate alle Regioni e alle Province Autonome che hanno rispettato tali termini, tenendo conto delle percentuali di riparto di cui all'Allegato 1 e di quanto disposto al comma 10, garantendo comunque il raggiungimento dei target e milestone dell'investimento nei termini stabiliti dal PNRR.
8. Resta fermo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
9. Le condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono verificate attraverso il monitoraggio di cui all'articolo 10.
10. Il singolo atto contrattuale per l'utilizzo delle risorse di cui all'Articolo 1, comma 1, può essere un contratto applicativo di un accordo o di un contratto quadro precedentemente stipulato ancora in validità, oppure un ordinativo sulla base di cessione parziale od integrale di contratto già stipulato da una società ferroviaria esercente servizi della medesima tipologia.

#### Articolo 4

(Tipologia di materiale rotabile ed attrezzaggi)

1. Il materiale rotabile ferroviario da acquistare utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, risponde ai requisiti dello specifico servizio cui è destinato sulle linee delle reti ferroviarie in cui è utilizzato ed osserva i requisiti sulle caratteristiche e sugli equipaggiamenti essenziali riportati nell'Allegato 2.
2. Eventuali ulteriori equipaggiamenti, rispetto a quelli indicati nell'Allegato 2, possono essere ricompresi nel finanziamento in relazione alle specifiche esigenze dei soggetti beneficiari, nel limite massimo dell'1 % delle risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma di cui all'Allegato 1.

#### Articolo 5

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. Le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, a seguito di istanza da parte delle Regioni e delle Province Autonome, inoltrate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, secondo le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
2. L'erogazione di risorse con le modalità di cui al comma 1 non può superare l'ammontare delle risorse disponibili nell'anno al momento delle erogazioni.
3. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale, con successivo provvedimento, trasmette alle Regioni ed alle Province Autonome i format per la richiesta delle erogazioni di cui al comma 1. Tali format possono essere precompilati, in parte, utilizzando i dati di monitoraggio di cui all'articolo 10.

Articolo 6  
(Utilizzo delle economie)

1. Le economie derivanti da ribassi di gara o dal completamento delle forniture possono essere utilizzate secondo le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Articolo 7  
(Vincolo di destinazione)

1. Il materiale rotabile ferroviario acquistato con le risorse di cui all'articolo 1, è destinato esclusivamente ai servizi di trasporto ferroviario regionale di competenza della regione e provincia autonoma assegnataria delle risorse.

Articolo 8  
(Vincolo di reversibilità)

1. Il materiale rotabile ferroviario acquistato con le risorse di cui al presente decreto è di proprietà della Regione o Provincia Autonoma assegnataria delle risorse, o di soggetto da essa designato di cui all'articolo 2, comma 3, o del nuovo soggetto affidatario del servizio, purché ricorra il vincolo di reversibilità in favore della regione o provincia autonoma stessa, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9, dell'Allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico

Articolo 9  
(Verifiche)

1. Ai fini dell'audit e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all'art. 22, comma 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché l'Ufficio di audit del PNRR di cui all'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché i soggetti individuati all'articolo 2, comma 3 consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Ministero si riserva di effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull'attuazione delle forniture e dell'effettivo utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1.
3. La Regione/Provincia Autonoma dovrà consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

Articolo 10  
(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio delle forniture finanziate con le risorse di cui all'articolo 1 avviene con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Articolo 11  
(Efficacia)

1. Il presente decreto acquisisce efficacia dalla data di comunicazione alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'avvenuta registrazione presso gli Organi di Controllo.

IL MINISTRO

**ALLEGATO 1**  
**RIPARTO DELLE RISORSE**

						€ 500.000.000,00
Con percentuali su base riparto con condizioni DM 408/2017			Con percentuali N=S=50%			
	Nord/Sud [N/S]	%	% Nord	€ Nord	% Sud	€ Sud
ABRUZZO	S	1,80%			3,40%	€ 16.983.956,07
BASILICATA	S	0,97%			1,83%	€ 9.136.207,29
CALABRIA	S	2,23%			4,21%	€ 21.025.911,98
CAMPANIA	S	9,98%			18,83%	€ 94.147.319,64
EMILIA R.	N	6,30%	4,28%	€ 21.415.154,54		
FRIULI V.G.	N	1,61%	1,10%	€ 5.484.592,84		
LAZIO	N	12,06%	8,20%	€ 41.010.687,92		
LIGURIA	N	4,92%	3,35%	€ 16.752.777,17		
LOMBARDIA	N	18,99%	12,92%	€ 64.600.791,77		
MARCHE	N	2,07%	1,41%	€ 7.048.999,08		
MOLISE	S	0,72%			1,35%	€ 6.745.688,29
PIEMONTE	N	6,80%	4,63%	€ 23.133.265,49		
PUGLIA	S	5,70%			10,75%	€ 53.726.773,16
SARDEGNA	S	1,61%			3,04%	€ 15.187.061,27
SICILIA	S	3,50%			6,61%	€ 33.047.082,30
TOSCANA	N	8,22%	5,59%	€ 27.955.544,49		
UMBRIA	N	1,88%	1,28%	€ 6.394.964,07		
V. AOSTA	N	0,81%	0,55%	€ 2.739.938,71		
VENETO	N	6,44%	4,38%	€ 21.904.979,80		
P.A. BOLZANO	N	1,88%	1,28%	€ 6.410.712,40		
P.A. TRENTO	N	1,51%	1,03%	€ 5.147.591,71		
		100,00%	50,00%	€ 250.000.000,00	50,00%	€ 250.000.000,00

**RIPARTO PER ANNUALITÀ**

		2022	21,50%	2023	23,13%	2024	23,13%
		€ 107.500.000,00		€ 115.625.000,00		€ 115.625.000,00	
ABRUZZO	3,40%	€ 3.651.550,56		€ 3.927.539,84		€ 3.927.539,84	
BASILICATA	1,83%	€ 1.964.284,57		€ 2.112.747,94		€ 2.112.747,94	
CALABRIA	4,21%	€ 4.520.571,08		€ 4.862.242,14		€ 4.862.242,14	
CAMPANIA	18,83%	€ 20.241.673,72		€ 21.771.567,67		€ 21.771.567,67	
EMILIA R.	4,28%	€ 4.604.258,23		€ 4.952.254,49		€ 4.952.254,49	
FRIULI V.G.	1,10%	€ 1.179.187,46		€ 1.268.312,09		€ 1.268.312,09	
LAZIO	8,20%	€ 8.817.297,90		€ 9.483.721,58		€ 9.483.721,58	
LIGURIA	3,35%	€ 3.601.847,09		€ 3.874.079,72		€ 3.874.079,72	
LOMBARDIA	12,92%	€ 13.889.170,23		€ 14.938.933,10		€ 14.938.933,10	
MARCHE	1,41%	€ 1.515.534,80		€ 1.630.081,04		€ 1.630.081,04	
MOLISE	1,35%	€ 1.450.322,98		€ 1.559.940,42		€ 1.559.940,42	
PIEMONTE	4,63%	€ 4.973.652,08		€ 5.349.567,64		€ 5.349.567,64	
PUGLIA	10,75%	€ 11.551.256,23		€ 12.424.316,29		€ 12.424.316,29	
SARDEGNA	3,04%	€ 3.265.218,17		€ 3.512.007,92		€ 3.512.007,92	
SICILIA	6,61%	€ 7.105.122,70		€ 7.642.137,78		€ 7.642.137,78	
TOSCANA	5,59%	€ 6.010.442,06		€ 6.464.719,66		€ 6.464.719,66	
UMBRIA	1,28%	€ 1.374.917,27		€ 1.478.835,44		€ 1.478.835,44	
V. AOSTA	0,55%	€ 589.086,82		€ 633.610,83		€ 633.610,83	
VENETO	4,38%	€ 4.709.570,66		€ 5.065.526,58		€ 5.065.526,58	
P.A. BOLZANO	1,28%	€ 1.378.303,17		€ 1.482.477,24		€ 1.482.477,24	
P.A. TRENTO	1,03%	€ 1.106.732,22		€ 1.190.380,58		€ 1.190.380,58	
	100,00%						

		2025	21,50%	2026	10,75%	100,00%
		€ 107.500.000,00		€ 53.750.000,00		€ 500.000.000,00
ABRUZZO	3,40%	€ 3.651.550,56		€ 1.825.775,28		
BASILICATA	1,83%	€ 1.964.284,57		€ 982.142,28		
CALABRIA	4,21%	€ 4.520.571,08		€ 2.260.285,54		
CAMPANIA	18,83%	€ 20.241.673,72		€ 10.120.836,86		
EMILIA R.	4,28%	€ 4.604.258,23		€ 2.302.129,11		
FRIULI V.G.	1,10%	€ 1.179.187,46		€ 589.593,73		
LAZIO	8,20%	€ 8.817.297,90		€ 4.408.648,95		
LIGURIA	3,35%	€ 3.601.847,09		€ 1.800.923,55		
LOMBARDIA	12,92%	€ 13.889.170,23		€ 6.944.585,12		
MARCHE	1,41%	€ 1.515.534,80		€ 757.767,40		
MOLISE	1,35%	€ 1.450.322,98		€ 725.161,49		
PIEMONTE	4,63%	€ 4.973.652,08		€ 2.486.826,04		
PUGLIA	10,75%	€ 11.551.256,23		€ 5.775.628,11		
SARDEGNA	3,04%	€ 3.265.218,17		€ 1.632.609,09		
SICILIA	6,61%	€ 7.105.122,70		€ 3.552.561,35		
TOSCANA	5,59%	€ 6.010.442,06		€ 3.005.221,03		
UMBRIA	1,28%	€ 1.374.917,27		€ 687.458,64		
V. AOSTA	0,55%	€ 589.086,82		€ 294.543,41		
VENETO	4,38%	€ 4.709.570,66		€ 2.354.785,33		
P.A. BOLZANO	1,28%	€ 1.378.303,17		€ 689.151,58		
P.A. TRENTO	1,03%	€ 1.106.732,22		€ 553.366,11		
	100,00%					

## ALLEGATO 2

### **DECRETO DI RIPARTO DELLE RISORSE PNRR ACQUISTO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO PER TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE (M2C2 -4.2)**

#### **Tipologia**

- servizio: regionale
- materiale: complessi accoppiabili, articolati o ad elementi separati; carrozze doppio piano e carrozza pilota DP; carrozze piano unico; elementi intermedi per complessi; locomotive;

#### **Caratteristiche**

- trazione: elettrica o ad idrogeno;
- capienza: quantità posti in dipendenza della tipologia del servizio; quantità di posti a sedere, accesso e postazioni per persone a mobilità ridotta/HK in quantità adeguata secondo le norme europee (STI PMR) con incarozzamento mediante rampa manuale; quantità di posti in piedi a strapuntini non abbassati;
- toilette: in quantità adeguata alla capienza e a circuito chiuso, idonea per persone a mobilità ridotta;
- porte: quantità e larghezza accesso, per fiancata, in dipendenza del servizio;
- spazi multifunzionali per bagagli e ancoraggi biciclette in vani direttamente accessibili ai passeggeri con dimensioni in dipendenza della tipologia di servizio;

#### **Equipaggiamenti obbligatori**

- dispositivo di vigilanza attiva sulla condotta a reiterazione multipla;
- sottosistemi di bordo per la protezione e controllo marcia treno compatibili con i corrispondenti sottosistemi di terra, esistenti e previsti, della rete infrastrutturale;
- climatizzazione negli abitacoli e in cabina;
- collegamento alla rete WiFi negli abitacoli passeggeri;
- prese per ricarica per biciclette elettriche;
- sistemi per la rilevazione fisica della quantità di passeggeri in salita/discesa o trasportati;
- dispositivi per la localizzazione dei rotabili;
- sistemi di informazione e diffusione video e audio ai passeggeri a bordo anche relative al viaggio e alla localizzazione del convoglio;
- dispositivi di allarme al personale con citofonia;
- videosorveglianza interna ed esterna, visualizzazione in tempo reale delle riprese delle telecamere sui monitor di bordo.